NORMATIVA CINOTECNICA
D'ALLEVAMENTO DEL CANE DI RAZZA

in vigore dal 02 Gennaio 2015

Con aggiornamento del 29 gennaio 2025

REGISTRI DEI SOCI ALLEVATORI E DEI PROPRIETARI

Art. 1

1. Al Registro degli soci allevatori possono chiedere di essere scritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, che allevino sul territorio nazionale cani di razza iscritti ai Registri del club e che siano proprietari di almeno due fattrici, ciascuna delle quali abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al club e nata negli ultimi tre anni.
2. Al Registro dei proprietari previsto sono iscritte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di soggetti iscritti al club o che ne facciano richiesta scritta come soci sostenitori.

Art. 2

1. L'iscrizione al Registro degli allevatori è richiesta per iscritto alla Segreteria Nazionale del club dagli interessati. Gli allevatori devono includere nella domanda, oltre ai dati anagrafici e fiscali, la residenza, l'ubicazione delle eventuali strutture di allevamento, la razza e l'identificazione delle fattrici di cui all'atto dell'iscrizione sono proprietari, nonché, se del caso il certificato comprovante l'iscrizione dell'impresa agricola al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche.
2. Gli allevatori che possono essere iscritti al Registro devono:
   a) Svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal Club e dalla Federazione WDF;
   b) Astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'immagine del club o della Federazione WDF;
   c) Sottoporsi ai controlli previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti;
   d) Comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e fiscali;
   e) Sottoporre i propri cani e strutture ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.
3. All'atto della richiesta l'allevatore si impegna a sottoscrivere il codice etico (allegato). Nel caso di infrazione ai principi che precedono, in estensione a quanto disposto nel regolamento Disciplinare, si applicano i provvedimenti previsti nel Disciplinare medesimo.
4. Il giudizio d'idoneità per il comma 2 è di competenza del Club. L'allevatore, per il quale il Club non abbia dato parere favorevole all'iscrizione, può presentare ricorso scritto.

5. Il Club provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione al Registro degli allevatori, nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni. In entrambi i casi le informazioni rimangono agli atti del Club.
6. I proprietari di cani di razza iscritti al Club vengono iscritti al Registro dei proprietari sul quale sono annotati obbligatoriamente i dati anagrafici e fiscali dei proprietari medesimi dagli stessi obbligatoriamente forniti.
7. La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore, è disciplinata con apposite norme tecniche, in armonia a quanto stabilito dalla World Dog Federation WDF.

REGISTRO DEL CLUB

Art. 3

1. Il Registro delle razze canine è di proprietà della Federazione ed è riconosciuto dagli stati membri che ne hanno diritto di utilizzo, lo stesso si suddivide al suo interno in (R) per i soggetti in Riconoscimento fenotipico della razza, ed (L) Soggetti con Genealogia, questi due codici comprendono ciascuno:
   a) Il Registro femmine e maschi riproduttori di produzione ordinaria;
   b) Il Registro femmine e maschi riproduttori di produzione selezionata limitatamente ai soggetti iscritti (L).
2. Sono iscritti nel Registro della produzione ordinaria i soggetti figli di genitori iscritti al (L) e al (R).
3. Sono iscritti nel Registro della produzione selezionata, i soggetti figli di genitori iscritti al (L) per i quali siano soddisfatte le verifiche di cui all'art. 8.
4. E' inoltre previsto un Registro Supplementare Sperimentale (RS) per l'iscrizione di soggetti in fase di approvazione degli standard o recupero di razze autoctone in fase di recupero come razze.
5. Gli standard morfologici e di lavoro delle nuove razze canine sono quelli adottati dalla WDF.

ISCRIZIONE AI REGISTRI CANINI GENEALOGICI

Art. 4

1. L'iscrizione dei cani al (L) e al (R) può essere effettuata per cucciolata o per singolo soggetto.

Art. 5

Iscrizione dei cani capostipiti al (R).

1. I cani delle razze nazionali ed estere, senza distinzione di sesso, possono essere iscritti nel (R) come capostipiti allorché:
   a. Abbiano conseguito, in una manifestazione canina riconosciuta dal WDF, un

certificato di tipicità per riconoscimento fenotipico;

2. I soggetti di qualsiasi razza, nazionale ed estera, e di qualsiasi sesso, discendenti con almeno una generazione completa registrata ottengono di diritto il passaggio al (L).
3. Su proposta della competente associazione specializzata la CTC può disporre la chiusura del (R).
4. All'atto della chiusura del (R) permangono esclusivamente i soggetti già iscritti in tale Registro che si possono riprodurre secondo del presente regolamento.

Art.6

Iscrizione per cucciolata

1. L'iscrizione ai Registri canini genealogici per cucciolata, riguarda tutti i soggetti nati da un accoppiamento tra cani della stessa razza, iscritti ai Registri del Club. Non possono essere iscritti nei Registri canini genealogici cani nati dall'accoppiamento tra genitori e figli se non approvati dalla Commissione d'allevamento per motivi utili alla selezione, cani nati dall'accoppiamento tra fratelli pieni, cani nati da fattrici di età inferiore ai 16 mesi. Eventuali piani di allevamento che eccezionalmente contemplino accoppiamenti nelle consanguineità strette non consentite dal presente articolo dovranno essere sottoposti alla Commissione Tecnica Centrale per una preventiva autorizzazione. L'iscrizione ai Registri canini genealogici per cucciolata si svolge, anche per via telematica quando stabilito dal Club, con le modalità di seguito riportate:

1.1. Denuncia di monta e nascita

Entro 30 giorni dall'avvenuta nascita della cucciolata, il proprietario della fattrice ne dà comunicazione alla Segreteria Nazionale, secondo quanto indicato dal Club, utilizzando l'apposito modulo predisposto dallo stesso Club, ed indicando la data della monta. Nel caso sia stato usato uno stallone con certificato estero, la denuncia dovrà essere corredata della copia del certificato genealogico e dei certificati attestanti eventuali titoli e performance del medesimo;
Nel caso sia stata usata una fattrice superiore a 7 anni o che abbia già prodotto più di cinque cucciolate, la denuncia dovrà essere corredata da un certificato veterinario attestante l'idoneità della fattrice alla gravidanza, al parto e allo svezzamento.
I giorni intercorrenti tra la data di nascita di due cucciolate della stessa fattrice non devono essere inferiori a 220 giorni.

1.2. Identificazione dei cuccioli

Entro 60 giorni dalla nascita i cuccioli devono essere identificati secondo le norme emanate dal Ministero della Salute. I cuccioli non possono essere ceduti prima dei 60 giorni dalla nascita, nella stessa occasione si procederà al prelievo del campione biologico OBBLIGATORIO che dovrà essere inviato secondo le modalità previste per la conservazione del DNA.

1.3. Denuncia di cucciolata

1.3.1. Entro 100 giorni dalla nascita dei cuccioli, l'allevatore ne fa denuncia alla Segreteria Nazionale competente per territorio utilizzando l'apposito modulo previsto dal Club.

1.3.2. La denuncia deve contenere i seguenti dati:

a) Nominativo completo di indirizzo e codice fiscale dell'allevatore della cucciolata;
b) Dati relativi ai riproduttori (nome, numero d'iscrizione al Club, microchip);
c) Nome dei cuccioli nati, sesso, codice microchip di ogni cucciolo, mantello, nome dell'eventuale nuovo proprietario del cucciolo completo di indirizzo e codice fiscale.

1.3.3. La Segreteria Nazionale competente per territorio eseguono i controlli sulle cucciolate verificando l'identità della fattrice attraverso il codice identificativo, il numero dei cuccioli ed il sesso di ognuno di essi attraverso un apposito modulo di controllo della qualità cucciolata, che sarà firmato e timbrato dal veterinario.

1.3.4. IL CLUB provvede a pubblicare online e/o a rilasciare il certificato genealogico entro tre mesi dalla denuncia di cucciolata.

1.3.5. Tutti i cuccioli dovranno aver già precedentemente effettuato il prelievo del campione biologico per il deposito del DNA come previsto dalle normative WDF.

1.3.6. Il certificato genealogico contiene le seguenti informazioni:

a) Nome del cane, numero di iscrizione nel Registro Canino genealogico, razza, sesso, data di nascita, colore e macchie del mantello, Codice deposito DNA, codice univoco del microchip;
b) Nomi e numeri di iscrizione degli ascendenti, con eventuali eventi;
c) Nome dell'allevatore o affisso dello stesso;
d) Dati del proprietario;
e) Dati relativi a caratteristiche, performance, titoli e verifiche di patologie ereditarie, laddove previste, di genitori, nonni, bisnonni e trisnonni.

Art. 7

Iscrizione di un singolo soggetto

1. L'iscrizione per singolo soggetto ai Registri (L) e (R), si riferisce ai seguenti cani:
   a) Cani nati da soggetti iscritti nel Registro Canino Genealogico del Club;
   b) Cani provenienti da altri registri nazionali regolarmente in possesso di certificato genealogico.
   c) Cani importati da altra nazione estera in possesso di Pedigree Genealogico regolarmente riconosciuto dal sistema WDF per i quali risulti registrata all'estero la cessione al nuovo proprietario. Il certificato del Paese di origine rimane valido per i cani importati con l'attestazione della presa in carico sul Registro del Club. L'iscrizione per singolo soggetto al (L) e al (R), deve essere avanzata al Club, attraverso la Segreteria Nazionale competente.

CONTROLLO DELLA PARENTELA

Art. 8

1. IL CLUB, ogni anno, può sottoporre, a verifica della corretta attribuzione della paternità e maternità un campione di soggetti attraverso l'analisi del loro DNA presso un laboratorio riconosciuto sulla base di un capitolato approvato dalla CTC per gli aspetti tecnici di sua competenza.
2. La banca del materiale biologico e l'archivio delle formule dei marcatori genetici

rimangono di inalienabile ed esclusiva disponibilità del Club Nazionale lì dove i soggetti sono iscritti.

3. La scelta del campione di materiale biologico può essere *random* o mirata, con criteri approvati dalla CTC; il prelievo del campione viene effettuato da medici veterinari o controllori autorizzati dalla Segreteria Nazionale ed il campione stesso inviato a cura della Segreteria Nazionale medesima, secondo le modalità indicate dal Club.
4. Il prelievo del campione di materiale biologico ed il suo invio al laboratorio riconosciuto sono obbligatori, al fine di consentire l'eventuale necessità di identificazione con analisi del DNA, per tutti i soggetti canini iscritti al Club.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA RIPRODUZIONE

Art. 9

1. Tutti i soggetti canini iscritti al Registro Canino prima di poter essere dichiarati idonei alla riproduzione devono sottoporsi ad accurati controlli veterinari per essere dichiarati idonei alla riproduzione e ricevere il bollino d'oro sui certificati genealogici dei cuccioli da loro prodotti.
2. Tutti i soggetti canini iscritti al Registro Canino prima di poter essere dichiarati come idonei alla riproduzione oltre a quanto sopra indicato dovranno produrre il certificato Scheda di Valutazione morfologica del soggetto per la verifica di attinenza fenotipica per la tutela dell'attinenza allo standard della razza vigente.
3. I soggetti che non effettueranno tali controlli prima della riproduzione avranno la possibilità di ottemperare a tale obbligatorietà prima di dichiarare i cuccioli.
4. Ai soggetti dichiarati non idonei alla riproduzione sarà bloccata la riproduzione con apposita sigla NFB – Not For Breeding e non sarà concesso loro di rilasciare certificato genealogico per i soggetti nati dagli stessi.
5. In caso di Allevatore con affisso, che dovesse mettere in riproduzione soggetti senza certificato di idoneità alla riproduzione verrà rimosso l'affisso e saranno presi provvedimenti secondo le norme del regolamento disciplinare.
6. Le associazioni specializzate di razza propongono all'approvazione della CTC obiettivi e criteri di selezione nonché i requisiti per l'ammissione alla riproduzione naturale o alla inseminazione artificiale.
7. Il Club rileva le caratteristiche morfo-funzionali, genetiche e genealogiche dei cani iscritti.
8. Le associazioni specializzate di razza propongono all'approvazione della CTC eventuali ulteriori controlli per la riproduzione da effettuare in aggiunta a quelli standard.

DIFFUSIONE DEI DATI DI CLUB

Art. 10

1. IL CLUB rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, esclusivamente le informazioni

relative all'identificazione dei soggetti canini iscritti al Registro Canino Genealogico, nonché quelle relative alle caratteristiche morfologiche, funzionali, genetiche, genealogiche e sanitarie.
2. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Club, contraddistinti con il marchio del Club, hanno valore ufficiale all'interno del sistema WDF.
3. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia o integri i documenti ufficiali e i contrassegni depositati del Club, o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Art. 11

1. Il trasferimento di un soggetto dall'allevatore ad altro proprietario deve essere comunicato dall'allevatore e/o dal nuovo proprietario al Club, attraverso la Segreteria Nazionale. La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data del trasferimento stesso anche per via telematica, con la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Club, controfirmato dal cedente e dal nuovo proprietario, contenente i seguenti dati:
   a) Segreteria Nazionale che ha effettuato la registrazione;
   b) Numero di iscrizione al Club del cane;
   c) Codice microchip del cane;
   d) Nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del proprietario cedente;
   e) Nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del nuovo proprietario;
   f) Data di cessione del cane;
   g) Data di registrazione presso la Segreteria Nazionale.

   La Segreteria Nazionale provvede a registrare il passaggio di proprietà che sarà verificabile online.
2. Devono essere comunicati al Club, anche tramite una Segreteria Nazionale entro 30 giorni dall'evento, morte, furto e scomparsa di cani iscritti al Club.

Art. 12

1. Per il funzionamento del Club è costituita una banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti gli allevatori, i proprietari ed i cani iscritti.
2. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni rilevate dal Club, dalle Delegazioni e dagli esperti giudici di razza mediante:
   a) Dichiarazione di monta e di nascita e di iscrizione di cucciolata, da compilare a cura dell'allevatore o del proprietario e da inviarsi alla Segreteria Nazionale;
   b) Passaggi di proprietà;
   c) Schede di valutazione morfologiche, di attitudine e di lavoro redatte dai competenti esperti;
   d) Verifiche di patologie ereditarie;
   e) Analisi del DNA;
   f) Altri moduli e procedure informatiche ammessi dal Club.
3. Le informazioni contenute nella banca dati consentono:
   a) La gestione informatica ed il mantenimento del Registro degli allevatori e dei Registri del Club;

b) Il rilascio dei certificati ufficiali:
   - Certificato genealogico,
   - Certificato di parentela;

c) Il rilascio di moduli di servizio, elenchi, tabulati ecc. nei modi e nei formati stabiliti dal Club.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

1. Gli standard di razza sono quelli emanati dalla WDF, nelle lingue ufficiali riconosciute, e rimangono in vigore fino ad eventuali aggiornamenti.
2. Le norme che regolano le verifiche zootecniche del Club, in uso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme tecniche, rimangono in vigore fino all'emanazione di successive disposizioni da parte del Club su conforme parere della CTC.
3. Le presenti norme entreranno in vigore dalla data di approvazione e di pubblicazione del presente documento.
4. Le modifiche alle presenti normative tecniche, proposte dal Club, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data sullo stesso riportata**.**

La Commissione dei registri

CODICE ETICO DELL'ALLEVATORE DI CANI

PREMESSA

L' allevamento e la selezione del cane è associato a responsabilità di tipo etico che richiedono una gestione seria e onesta. Pertanto è fatto obbligo agli iscritti al Registro degli allevatori del Club del cane di razza di rispettare il seguente regolamento.

CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO

1. Mantenere i propri cani nelle migliori condizioni di benessere e salute, con adeguate cure, pulizia, igiene, esercizio fisico e contatto con le persone.
2. Rispettare la normativa vigente sul benessere degli animali.

SELEZIONE

3. Impegnarsi ad approfondire le conoscenze sulla razza, sul suo standard morfologico, sulle problematiche sanitarie e sulle caratteristiche comportamentali e funzionali, in modo da interpretare correttamente gli obiettivi di selezione.
4. Selezionare con l'obiettivo di migliorare la qualità della razza, secondo quanto previsto dallo standard di razza ufficiale (WDF).
5. Non agire come prestanome per la registrazione al Club di riproduttori o di cucciolate.
6. Osservare la normativa e i regolamenti del Club e delle associazioni da esso riconosciute.
7. Far riprodurre solo cani con certificato genealogico riconosciuto dalla WDF.
8. Non vendere cani non iscritti al Club senza che questi abbiano certificato genealogico (Pedigree).
9. Far riprodurre cani sani, cioè privi di malattie manifeste o impedimenti a una corretta funzionalità o portatori di patologie ereditarie rilevate.
10. Rendere accessibili gli esiti diagnostici di patologie ereditarie prima dell'accoppiamento, ai proprietari dello stallone o della fattrice del quale o a favore della quale viene richiesta la prestazione di monta.
11. Non accoppiare femmine troppo giovani, non prima del secondo calore, o troppo anziane. Dopo i sette anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione.
12. Per le razze in cui sono richiesti test comportamentali, rendere accessibili gli esiti delle valutazioni prima dell'accoppiamento.
13. Rilevare e registrare in modo accurato i dati di allevamento.

RIPRODUZIONE

14. Evitare di far riprodurre cani con reazioni comportamentali deviate come paura esagerata o aggressività.
15. E' opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di cinque cucciolate nella sua vita.

PUBBLICITA' E COMMERCIO

16. Non essere dedito ad abituale commercio di cani da lui non allevati.
17. Fornire informazioni veritiere e complete sui cani del proprio allevamento.
18. Fare pubblicità del proprio allevamento e dei propri cani in modo onesto, e veritiero.
19. Non offrire cani a vendite per corrispondenza o come premio in competizioni o lotterie.
20. Non consegnare cuccioli prima dei 60 giorni di vita.

21. Assicurarsi che l'acquirente si renda conto della responsabilità di detenere un cane e sia conscio delle caratteristiche morfologiche e comportamentali della razza.
22. Informare preferibilmente per iscritto l'acquirente sulla genealogia, sull'alimentazione avuta, i trattamenti antiparassitari e immunizzanti effettuati, e fornire indicazioni e consigli per una corretta socializzazione.
23. Cedere sempre cuccioli corredati di contratto di vendita dove sia specificato chiaramente:
    a) Condizioni di salute del cucciolo;
    b) Destinazione d'uso del cucciolo;
    c) Garanzia sulla salute del cucciolo;
    d) Documenti consegnati contestualmente al cucciolo.

La presente Normativa Tecnica d'Allevamento viene approvata in data 16 novembre 2014 e sarà resa obbligatoria ed in vigore dal 02 Gennaio 2015.

L'aggiornamento del 15 febbraio 2022 include l'inserimento di articoli che menzionano il riconoscimento del World Dog Federation come unica federazione di collegamento per i database condivisi.

L'aggiornamento del 29 gennaio 2025 per l'adattabilità alla riproduzione inserisce nuove norme per la visura fenotipica dei soggetti ammessi alla riproduzione.

La Commissione dei registri WDF